



Comune di Secugnago

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL REFERENDUM
ABROGATIVO E CONSULTIVO COMUNALE
E PER LA NOMINA DEL
DIFENSORE CIVICO**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 14/02/2002

SOMMARIO

PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 - FINALITA'	3
REFERENDUM ABROGATIVO	3
ART. 2 - REQUISITI e CONDIZIONI	3
ART. 3 - INIZIATIVA REFERENDARIA	4
ART. 4 - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM	4
ART. 5 - QUESITO REFERENDARIO	4
ART. 6 - RACCOLTA ED AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI	5
ART. 7 - TITOLARI DEL DIRITTO DI ARTECIPAZIONE AL REFERENDUM	5
ART. 8 - CONSEGNA E DEPOSITO DEI PLICHI	5
Art. 9 - CONTROLLO DELLE SOTTOSCRIZIONI	6
ART. 10 - INDIZIONE DEL REFERENDUM - PERIODO DI SVOLGIMENTO	6
ART. 11 - ABROGAZIONE INTERVENUTA PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM ABROGATIVO	6
SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM	7
ART. 12 - ORGANIZZAZIONE	7
ART. 13 - UFFICI DI SEZIONE	7
ART. 14 - DISCIPLINA DELLE VOTAZIONI	7
ART. 15 - OPERAZIONI DI VOTO	8
ART. 16 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO	8
ART. 17 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM	8
ART. 18 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI	9
ART. 19 - ESITI DEL REFERENDUM	9
ART. 20 - INFORMAZIONE DEI CITTADINI	9
ART. 21 - PROPAGANDA	9
ART. 22 - SPESE	10
ART. 23 - SOSPENSIONE DEI TERMINI	10
REFERENDUM CONSULTIVO	10
ART. 24 - OGGETTO	10
ART. 25 - RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO	11
ART. 26 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO	11
ART. 27 - FORMAZIONE ELENCO NON RESIDENTI DOMICILIATI NEL COMUNE	11
DIFENSORE CIVICO	12
ART. 28 - PROCEDIMENTO DI ELEZIONE	12
ART. 29 - SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE CANDIDATURA	12
ART. 30 - INCOMPATIBILITA' - INELEGGIBILITA' E DECADENZA	12
ART. 31 - REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO	13
ART. 32 - DURATA DELL'INCARICO	13
ART. 33 - POTERI E MODALITA' D'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO	14
ART. 34 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI LOCALI	15
ART. 35 - INDENNITA' E RIMBORSI	15
ART. 36 - NORMA TRANSITORIA PER L'ELEZIONE DEL PRIMO DIFENSORE CIVICO	15
ART. 37 - NORME DI RINVIO	15
ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE	15
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFENDUM	16
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA	16
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA	17

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum abrogativo e consultivo comunale, secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo I, dello statuto comunale e per la nomina del Difensore Civico.

REFERENDUM ABROGATIVO

ART. 2 - REQUISITI e CONDIZIONI

1. In attuazione dell'art. 33 dello statuto comunale, il referendum abrogativo è indetto quando lo richiedano almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme o su iniziativa del Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti.
2. Può essere indetto referendum per l'abrogazione in tutto o in parti di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio Comunale.
3. Non sono assoggettabili a referendum abrogativi:
 - a) atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini;
 - b) ordinamento contabile e tributario;
 - c) personale comunale;
 - d) organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - e) nomine e designazioni
4. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi che precedono o seguono la scadenza del Consiglio comunale.
5. Le consultazioni referendarie possono svolgersi ad intervalli di almeno 12 mesi l'una dall'altra, e possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto, ad esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.

ART. 3 - INIZIATIVA REFERENDARIA

1. I soggetti che intendono promuovere il referendum abrogativo devono costituirsi in apposito Comitato Promotore con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, formato da almeno tre componenti. Il Comitato designa un Presidente, scelto tra i componenti, legittimato a rappresentarlo in ogni fase del procedimento referendario.
2. Il Comitato indirizza al Sindaco la richiesta di referendum accompagnata dall'elenco e dalle firme dei sottoscrittori con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

ART. 4 - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

1. La richiesta di referendum, entro 5 giorni decorrenti dalla data in cui perviene al Sindaco, viene sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, ne verifica la conformità a quanto stabilito dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
3. Il Difensore Civico redige apposito verbale contenente le motivazioni della decisione. Il verbale viene trasmesso al Sindaco per successivi adempimenti di competenza.
4. Al fine di eliminare eventuali dubbi in ordine al quesito proposto, il Difensore Civico può chiedere al Presidente del Comitato Promotore, anche tramite convocazione diretta, che il quesito venga riformulato entro 5 giorni. In tal caso il termine per il giudizio di ammissibilità è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione della nuova formulazione del quesito.
5. La decisione compete al Difensore Civico.
6. Il Sindaco conformemente alle risultanze del verbale del Difensore Civico, notifica entro i successivi 5 giorni al Comitato Promotore l'ammissibilità o il diniego motivato di ammissibilità della proposta di referendum, dandone pubblico avviso mediante affissione dell'atto all'albo pretorio del Comune.

ART. 5 - QUESITO REFERENDARIO

1. Il quesito referendario, che si intende sottoporre alla votazione popolare, consiste nella formula: " volete che sia abrogato/a..." seguita dalla indicazione del provvedimento o altro atto amministrativo sul quale è richiesto il referendum.
2. Qualora si richiama referendum per l'abrogazione parziale, deve essere indicato il numero degli articoli o dei commi, nonché le parti dell'atto amministrativo sui quali è richiesto il referendum.
3. Il quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro e univoco. Sulla formulazione del quesito e sull'attinenza dello stesso a materie suscettibili di consultazione referendaria

può essere chiamato ad esprimersi in via preventiva il Difensore Civico, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dal presente regolamento.

ART. 6 - RACCOLTA ED AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI

1. Il comitato Promotore procede per la iniziativa referendaria alla raccolta delle sottoscrizioni di cui all'art. 33 comma 5 dello Statuto Comunale.
2. La raccolta delle sottoscrizioni è effettuata su fogli di carta libera, su ciascuno dei quali viene stampato, a cura e spese dei promotori, il testo del quesito referendario, come determinato dall'art. 5. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il quesito referendario.
3. I fogli vengono previamente vidimati dal Segretario comunale o suo delegato e restituiti senza ritardo ai promotori del referendum.
4. Il sottoscrittore appone la propria firma scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita. La firma è autenticata da un notaio, dal Giudice di Pace, dal cancelliere della Pretura o dal Tribunale, dal Segretario comunale o suo delegato, dal dipendente comunale incaricato dal Sindaco, o dal Sindaco o assessori comunali. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
5. L'Amministrazione comunale assicura la raccolta delle firme, durante l'orario di apertura degli uffici.

ART. 7 - TITOLARI DEL DIRITTO DI ARTECIPAZIONE AL REFERENDUM

1. Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto comunale sono titolari del diritto di promozione, di sottoscrizione della richiesta referendaria, nonché di votazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Secugnago.

ART. 8 - CONSEGNA E DEPOSITO DEI PLICHI

1. Il Comitato Promotore provvede alla consegna alla Segreteria comunale dei plichi con le sottoscrizioni raccolte entro il termine di 90 giorni dalla data di vidimazione del primo foglio vidimato. La Segreteria comunale provvede all'immediata trasmissione al Difensore Civico.
2. Ai moduli contenenti le firme deve essere allegata, dichiarazione dell' Ufficio elettorale del Comune attestante che trattasi di cittadini titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell'art. 33 comma 5 dello Statuto comunale.
3. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta.

Art. 9 - CONTROLLO DELLE SOTTOSCRIZIONI

1. Il Difensore Civico entro 10 giorni dal deposito dei plichi verifica la regolarità delle sottoscrizioni e redige verbale da trasmettere al Sindaco.
2. Il Difensore Civico si avvale della collaborazione e supporto degli uffici comunali competenti.
3. Qualora vengano rilevate irregolarità il Difensore Civico assegna un termine non superiore a 5 giorni per la sanatoria delle predette irregolarità e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso.
4. Al Difensore Civico compete l'adozione della decisione definitiva in ordine alle irregolarità di cui al comma precedente.
5. Sulla base delle risultanze del verbale pervenuto, il Sindaco provvede per l'indizione del referendum ovvero comunica al Comitato Promotore la non procedibilità della richiesta.

ART. 10 - INDIZIONE DEL REFERENDUM - PERIODO DI SVOLGIMENTO

1. Il referendum abrogativo è indetto dal Sindaco con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento. L'atto di indizione è pubblicato all'Albo pretorio del Comune.
2. La consultazione avviene entro 90 giorni dalla data del verbale di cui al precedente art. 9.
3. In caso di pluralità di referendum il Sindaco fissa un'unica data di svolgimento.
4. Il Sindaco provvede ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento del referendum, anche con manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima della consultazione referendaria ed, eventualmente, mediante altri mezzi informativi.
5. La Giunta comunale stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria garantendo parità di trattamento fra tutti gli aventi diritto. A tale spazi possono accedere, previa istanza al Sindaco da presentare entro il termine indicato nell'atto di indizione del referendum, il Comitato Promotore nonché i gruppi consiliari costituiti in seno al Consiglio comunale.

ART. 11 - ABROGAZIONE INTERVENUTA PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM ABROGATIVO

1. Qualora prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Sindaco, con proprio decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.
2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Sindaco, su conforme parere del Difensore Civico, stabilisce con decreto, se la consultazione referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum, ovvero se il referendum non ha più luogo.

3. Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui al comma 2 , debba avere luogo, il Sindaco su conforme parere del Difensore Civico, provvede, con decreto di indizione del referendum, alla riformulazione del quesito referendario.

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. La segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite, nonché, in collaborazione con l'ufficio elettorale, le istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione.

ART. 13 - UFFICI DI SEZIONE

1. Ogni ufficio di sezione è composto da un Presidente e da due scrutatori, fra i quali il Presidente nomina un Vicepresidente, ed un segretario verbalizzante. Per la validità delle operazioni preliminari, di voto e di scrutinio è indispensabile la presenza di almeno due componenti del seggio.
2. I componenti dell'Ufficio di Sezione sono nominati dal Sindaco, sentito l'Ufficio Elettorale Comunale, fra i dipendenti comunali e/o, previo sorteggio, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso dovuto a questi ultimi sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfetaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali.
3. I seggi referendari vengono individuati con provvedimento del Sindaco in numero congruo.

ART. 14 - DISCIPLINA DELLE VOTAZIONI

1. Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, possono partecipare tutti i cittadini aventi diritto, secondo le procedure stabilite dal presente regolamento.
2. Agli aventi diritto viene comunicato, a mezzo postale o con pubblicazione di manifesti o con altra idonea forma di pubblicità, la sezione o sezioni ove possono esercitare il diritto di voto.
3. Entro 30 giorni dalla data prescelta ai cittadini residenti all'estero ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di Secugnago verrà inviata apposita comunicazione di avviso di

indizione del referendum. Non sono applicabili le agevolazioni di viaggio previste dalla legge per le consultazioni amministrative, politiche o referendarie.

4. L'elettorato attivo viene riportato su apposite liste con l'indicazione dei dati anagrafici dell'avente diritto.

ART. 15 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dalla Giunta e devono possedere le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato al presente regolamento.
2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dall'art. 5, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta (sì o no) da lui scelta, sul rettangolo che la contiene.
3. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
4. L'elettore viene identificato mediante un documento d'identità o per attestazione di uno dei membri dell'ufficio di sezione che conosca personalmente l'elettore, a norma dell'art. 57, terzo comma, del testo unico n.361 del 30/3/1957;
5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto del giorno fissato per la votazione, e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.

ART. 16 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono sino ad esaurimento.
2. Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una consegnata dal messo comunale al Difensore Civico ed una consegnata dal Presidente dell'Ufficio di Sezione all'Ufficio Elettorale Comunale unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio.
3. Ove lo richiedano, alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere ed esprimere a verbale proprie dichiarazioni, un rappresentante di ognuno dei Comitati Promotori dei referendum e di ognuno dei gruppi consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale. I rappresentanti sono designati rispettivamente dal Presidente del Comitato Promotore e dal Capogruppo Consiliare, con firme autenticate ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15.

ART. 17 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

1. Presso l'Ufficio Elettorale del Comune, dopo la declaratoria di ammissibilità del referendum, è costituito l'Ufficio Elettorale Centrale per il referendum, composto dal Segretario Comunale o suo delegato, che lo presiede, da due dipendenti comunali nominati dal Sindaco, di cui uno assume anche le funzioni di verbalizzante.

2. L'Ufficio Elettorale Centrale per il referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede entro 10 giorni alla verifica del numero totale dei cittadini che hanno partecipato al voto e dei risultati referendari. Ove lo ritenga opportuno, l'Ufficio Centrale per il referendum può richiedere un parere consultivo al Difensore Civico in ordine ai reclami presentati.
3. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del referendum.

ART. 18 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Il Sindaco entro dieci giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'Ufficio Elettorale Centrale per il referendum provvede alla proclamazione del risultato della consultazione referendaria.
2. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la metà più uno degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi, con esclusione delle schede bianche o nulle.

ART. 19 - ESITI DEL REFERENDUM

1. Il Sindaco, entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati, propone al Consiglio Comunale la deliberazione sull'argomento sottoposto a referendum, fatta salva l'autonomia del Consiglio Comunale.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato e adottato con deliberazione votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. L'argomento oggetto del referendum non può essere riproposto per ulteriori consultazioni referendarie.

ART. 20 - INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti od altre forme di informazione
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione al Presidente del Comitato Promotore e al Difensore Civico.

ART. 21 - PROPAGANDA

1. A partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum, i promotori ed i gruppi consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum a proprie cure e spese.
2. La propaganda dovrà cessare entro il termine indicato nell'atto di indizione del referendum.

ART. 22 - SPESE

1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico del Comune. Agli oneri derivanti si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.
2. Il Sindaco provvede con proprio atto ad incaricare i vari uffici dei compiti spettanti a ciascuno di essi per il regolare svolgimento delle operazioni referendarie.

ART. 23 - SOSPENSIONE DEI TERMINI

1. I termini per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento sono sospesi nei periodi:
 - dal 20 dicembre al 15 gennaio;
 - dall'ottavo giorno precedente all'ottavo giorno successivo alla festività di Pasqua;
 - dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno

REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 24 - OGGETTO

1. Il referendum consultivo può riguardare materie di esclusiva competenza comunale. L'indizione di referendum consultivi – a norma dell'art. 33 dello Statuto – sono finalizzati a conoscere il preventivo parere della popolazione comunale, o parte di essa, circa i principi, gli indirizzi o gli orientamenti:
 - a) di proposte di regolamenti comunali;
 - b) di proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale di competenza del Consiglio comunale o della Giunta comunale o del Sindaco;
 - c) le proposte di mozioni o di risoluzioni che impegnino il Consiglio comunale, o la Giunta, o il Sindaco, all'adozione, secondo la rispettiva competenza, di atti regolamentari, di provvedimenti amministrativi di interesse generale, indicandone i contenuti, i principi, gli indirizzi e gli orientamenti.

2. Possono formare oggetto di referendum solo le proposte che siano state regolarmente presentate, secondo le norme del regolamento del Consiglio.

ART. 25 - RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

1. La richiesta di referendum consultivo può essere presentata:
 - a) da almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme;
 - b) per iniziativa del Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti;
2. Se la richiesta di referendum riguarda proposte di provvedimenti amministrativi destinati ad avere effetti diretti solo su una parte del territorio comunale, o mozioni o risoluzioni riguardanti tali provvedimenti, i richiedenti indicano il territorio la cui popolazione dovrà essere chiamata ad esprimersi.
3. La richiesta di referendum consultivo contiene , oltre alle eventuali indicazioni di cui al comma precedente:
 - una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti ed espliciti il quesito referendario;
 - il quesito referendario, formulato a norma dell'art. 5 , in quanto compatibile.

ART. 26 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Al referendum consultivo si applica la disciplina prevista nel presente regolamento per il referendum abrogativo, con l'eccezione di quanto previsto all'art. 33 comma 9 dello Statuto che consente la partecipazione al referendum consultivo anche ai non residenti, domiciliati nel Comune da almeno un anno secondo le procedure di cui all'articolo seguente.

ART. 27 - FORMAZIONE ELENCO NON RESIDENTI DOMICILIATI NEL COMUNE

1. L'Ufficio Elettorale Comunale provvede annualmente entro il mese di gennaio alla formazione di un elenco di persone non residenti e domiciliati nel Comune di Secugnago.
2. A tal fine viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici, un manifesto contenente l'invito a registrarsi presso l'Ufficio Elettorale Comunale.

DIFENSORE CIVICO

ART. 28 - PROCEDIMENTO DI ELEZIONE

Qualora il Comune non aderisca ad iniziative per la costituzione di un ufficio del Difensore Civico tra Enti diversi o non si avvale dell'ufficio operante presso altri Comuni, si osserva la procedura di cui al presente regolamento.

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore Civico ha inizio con la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di un avviso contenente i requisiti richiesti e la documentazione necessaria.
2. Copia dell'avviso può anche essere pubblicato su almeno un quotidiano e inviato anche ai Comuni della provincia con richiesta di affissione al proprio Albo pretorio.
3. L'avviso deve prevedere un termine non inferiore a quindici giorni di tempo entro il quale coloro che, a norma dell'art. 29, ne sono legittimati possono presentare la propria candidatura.
4. Tra i documenti richiesti devono essere inclusi un dettagliato curriculum vitae, da cui si possa evincere la necessaria competenza ed esperienza giuridico-amministrativa.
5. Scaduti i termini di presentazione della candidatura, il Segretario Comunale esamina le domande per verificare la presenza di tutti i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento e trasmette il relativo verbale al Sindaco per l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio comunale sceglie tra i candidati selezionati ai sensi del comma 6, con le modalità prevista al comma 2, lett. c), dell'art. 45 dello Statuto.
7. Divenuta esecutiva la deliberazione di elezione, il Difensore Civico presta giuramento. La durata della carica ha inizio da tale data.

ART. 29 - SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE CANDIDATURA

1. Sono legittimati a presentare la propria candidatura tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o altra laurea equipollente e che per esperienza acquisita, offrono garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio.

ART. 30 - INCOMPATIBILITA' – INELEGGIBILITA' E DECADENZA

1. Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che:

- a. versino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b. abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali, o regionali;
 - c. siano stati membri o funzionari del Comitato Regionale di Controllo;
2. Il Difensore Civico che , nel corso del mandato, venga a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dalle lettere a),b) e c) del precedente comma 1, decade automaticamente dalla carica.
 3. Nel caso in cui il Difensore Civico si candidi ad una qualsiasi carica elettiva, compresa la carica di assessore di Enti Locali del territorio provinciale, è tenuto a rassegnare le dimissioni. In mancanza, decade dalla carica contestualmente all'ufficializzazione della candidatura o della nomina.
 4. Il Difensore Civico decade automaticamente dall'incarico in caso di perdita dei requisiti prescritti dallo Statuto ed in ogni altro caso di incompatibilità sopravvenuta e di scoperta di cause di ineleggibilità non dichiarate per tempo.
 5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale d'ufficio, entro il termine di venti giorni dall'accertamento del verificarsi della causa di decadenza.
 6. In caso di vacanza improvvisa dell'ufficio o di dimissioni del Difensore Civico, il Consiglio Comunale elegge il suo successore entro i 60 giorni successivi con le stesse modalità di cui all'art. 28.

ART. 31 - REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Qualora il Difensore Civico si renda autore di gravi violazioni di legge, il Consiglio Comunale, può deliberarne la revoca con deliberazione motivata, assunta con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati ed in seduta segreta.
2. Prima che venga scritta all'ordine del giorno la proposta di revoca, il Sindaco contesta per iscritto ed in maniera dettagliata e precisa gli addebiti mossi ed assegna un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Decorso il termine assegnato, iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio.
3. Con delibera di revoca, il Consiglio comunale dispone circa la sostituzione ed adotta ogni altro provvedimento ritenuto opportuno.

ART. 32 - DURATA DELL'INCARICO

1. In osservanza a quanto stabilito dallo Statuto, la carica di Difensore Civico ha durata di cinque anni, decorrenti dalla data del giuramento. La nomina non può superare due mandati consecutivi. Alla scadenza del mandato il Difensore Civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e comunque per un periodo non superiore a quello previsto per il rinnovo degli organi amministrativi.

ART. 33 - POTERI E MODALITA' D'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'Amministrazione Comunale, delle aziende e degli enti dipendenti.
2. Al Difensore Civico spettano le funzioni di controllo previste dall'art. 127, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Difensore Civico può intervenire, nell'esclusivo interesse del cittadini delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti, in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi del Comune ovvero da enti e aziende da esso dipendenti.
4. Il Difensore Civico non può intervenire in relazione ad atti dell'Amministrazione a contenuto meramente politico. Non può, inoltre intervenire in relazione ad atti a contenuto programmatico o a contenuto generale. Deve astenersi dall'intervenire su atti o procedimenti avverso i quali siano già stati prodotti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria e deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali egli sia in qualsiasi modo a conoscenza dell'interessamento dell'autorità giudiziaria penale.
5. Il Difensore Civico esercita le funzioni in ordine allo svolgimento di referendum abrogativo e consultivo previste dall'art. 33 dello Statuto.
6. Il Difensore Civico, in relazione alle funzioni affidategli dallo Statuto opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale segnalando agli uffici, ai servizi e agli organi competenti le disfunzioni, le omissioni e i ritardi dell'Amministrazione e degli uffici riscontrati e, di conseguenza, sollecitando gli organi competenti a provvedere in merito.
7. Per l'adempimento dei suoi compiti il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato.
8. Le richieste di documenti o notizie di cui il Comune dispone sono trasmesse al responsabile del procedimento, che provvede ad evaderle nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di 30 giorni .
9. I soggetti che abbiano in corso una pratica presso gli uffici del Comune, di enti o aziende dipendenti, in caso di ritardo o irregolare svolgimento del relativo procedimento, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.
10. La richiesta deve essere scritta e nulla è dovuto per essa né all'Amministrazione Comunale né al Difensore Civico.
11. A seguito della richiesta di intervento, il Difensore Civico sollecita il responsabile del procedimento, affinché proceda all'esame della pratica e, in caso di grave ritardo non giustificato, ne da notizia al Segretario Comunale ed al responsabile del servizio il quale adotta gli opportuni provvedimenti anche di ordine disciplinare.
12. Il Difensore Civico deve astenersi dall'intervenire in virtù del proprio ufficio nei procedimenti in cui abbia un qualche interesse diretto o indiretto.
13. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

ART. 34 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI LOCALI

1. Previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il Comune può nominare quale Difensore Civico la stessa persona che ricopre uguale carica presso la Provincia o altro Comune.
2. La nomina di cui al comma 1 non rientra tra i casi di incompatibilità disciplinati dall'art. 30.
3. La convenzione di cui al comma 1 disciplina le modalità di svolgimento dell'incarico e di utilizzo dei locali e dei mezzi, a vantaggio degli enti locali che la sottoscrivono, di cui dispone, in virtù del proprio ufficio, il Difensore Civico.

ART. 35 - INDENNITA' E RIMBORSI

1. Oltre al rimborso per le spese sostenute per le attività strettamente connesse al proprio mandato, al Difensore Civico spetta un'indennità di carica mensile determinata dal Consiglio Comunale all'atto della nomina, in misura non superiore a quella corrisposta agli assessori.

ART. 36 - NORMA TRANSITORIA PER L'ELEZIONE DEL PRIMO DIFENSORE CIVICO

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune avvia la procedura per l'elezione del primo Difensore Civico, secondo le norme contenute nell'art. 28

ART. 37 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla vigente normativa in materia.

ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore, dopo che è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFENDUM

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

COMUNE DI SECUGNAGO REFERENDUM CONSULTIVO	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NO	SI

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

<p>COMUNE DI SECUGNAGO</p> <p>REFERENDUM CONSULTIVO DEL _____</p> <p>Scheda per la votazione</p> <p>FIRMA DELLO SCRUTATORE _____</p> <p>Timbro</p>	